

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 novembre 1982)

INDICE

- | | |
|--|---|
| <p>BOLDRINI: In merito all'insufficienza numerica del personale addetto alla dogana di Ravenna (3045) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) Pag. 1972</p> <p>Per il reintegro degli appuntati dell'Arma dei carabinieri nella posizione di sottufficiali quando hanno rivestito tale grado nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane (3046) (risp. LAGORIO, <i>ministro della difesa</i>) 1972</p> <p>BONAZZI: Circa la riammissione in servizio del maresciallo di pubblica sicurezza Rolando Balugani, sospeso cautelativamente a seguito di emissione di mandato di cattura (3145) (risp. ROGNONI, <i>ministro dell'interno</i>) 1973</p> <p>CIOCE: Per l'immediato intervento del Governo onde evitare che a Barletta si verificino di nuovo spiacevoli episodi legati alla crisi vitivinicola (2720) (risp. BARTOLOMEI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 1974</p> <p>D'AMELIO: Per l'eliminazione della disparità di trattamento tra docenti sorta in seguito all'applicazione del nono comma dell'articolo 19 della legge n. 27 del 1982 (3161) (risp. BODRATO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 1975</p> <p>DEL PONTE: Sulla grave situazione determinatasi a Domodossola e nelle valli ossolane a causa delle inadempienze dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Novara in materia di controlli tecnici dei veicoli (2739) (risp. BALZAMO, <i>ministro dei trasporti</i>) 1976</p> | <p>GIOVANNETTI: Danni provocati in Sardegna dalle intemperie ivi abbattutesi nel settembre 1982 (3181) (risp. BARTOLOMEI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) Pag. 1977</p> <p>GRAZIOLI: Sui gravi danni arrecati dal nubifragio che il 13 giugno 1982 si è abbattuto sulle province di Mantova, Cremona, Brescia e Verona (3011); Circa la valutazione dei danni arrecati dal nubifragio che il 13 giugno 1982 si è abbattuto sulle province di Mantova, Cremona, Brescia e Verona (3012) (risp. BARTOLOMEI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 1977</p> <p>GUERRINI: Per conoscere le ragioni che hanno determinato il trasferimento del manovale Principini Lamberto alla stazione di Loreto (Ancona) (1152) (risp. BALZAMO, <i>ministro dei trasporti</i>) 1978</p> <p>MITROTTI: Sui provvedimenti da adottare in favore delle popolazioni pugliesi colpite da intemperie nell'agosto 1982 (3188) (risposta BARTOLOMEI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 1979</p> <p>MURMURA: Per intervenire nei confronti del sindaco di Arena, in provincia di Catanzaro, perchè provveda a rilasciare ai consiglieri comunali di minoranza copia di 45 deliberazioni assunte dalla Giunta municipale con i poteri del Consiglio (2408) (risp. ROGNONI, <i>ministro dell'interno</i>) 1980</p> <p>ORIANA: Per la ristrutturazione dell'Arsenale marittimo di La Spezia (2621) (risp. LAGORIO, <i>ministro della difesa</i>) 1980</p> |
|--|---|

9 NOVEMBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

- PINNA: Per l'organizzazione di un ciclo di conferenze da parte di astronomi di osservatori statali (3119) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) Pag. 1980
- POZZO: In merito al tragico incidente verificatosi il 7 aprile 1982 nella caserma del battaglione logistico taurinense a Rivoli, nel corso del quale è morta una recluta e sono stati feriti numerosi altri militari di truppa (2844) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 1981
- RIGGIO: Per la revoca della circolare ministeriale n. 6919 del 12 febbraio 1982, concernente « abolizione esami diploma di educazione musicale-ramo didattico » (2926) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 1982
- SASSONE: In merito all'utilizzo per servizi civili degli obiettori di coscienza con particolare riferimento al comune di Vercelli (3084) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 1982
- SASSONE, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI, CHIELLI, MIRAGLIA: Circa gli adempimenti previsti dalla legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari (3223) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1982

BOLDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che l'organico della Dogana di Ravenna, particolarmente interessata per i suoi compiti istituzionali al porto della stessa città, è insufficiente e che il personale che recentemente ha cessato il servizio non è stato rimpiazzato, ciò che ha significato una riduzione dell'organico.

Tale situazione si aggrava nel periodo estivo a causa del trasferimento di alcuni funzionari presso l'aeroporto di Rimini e le dogane interessate all'esportazione di prodotti ortofrutticoli.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre affinché la Guardia di finanza possa compiere il proprio servizio sulle navi in rada in attesa di entrare in porto essendo il turno di banchina stato sospeso nel febbraio 1980 dal comando della legione Guardia di finanza di Bologna.

Sono note le perdite di un mezzo turno di lavoro delle maestranze portuali, una volta ormeggiate a banchina le navi, dovendo eseguire la visita di approdo e le formalità

di arrivo in dogana con conseguente inattività della banchina e di altre attrezzature. (4 - 03045)

(6 luglio 1982)

RISPOSTA. — La dogana di Ravenna opera con un organico (1 dirigente, 16 direttivi, 4 segretari, 9 ufficiali, 3 commessi, 1 visitatrice, 2 ex II.CC.) che, pur risentendo, come la quasi totalità degli uffici doganali, della generale insufficienza numerica di personale, tuttavia è sicuramente meno carente di quelli di altri uffici del Nord-Italia, specie quelli di confine.

Tale oggettiva situazione quindi impone che siano soddisfatte con priorità le esigenze operative delle sedi che maggiormente risultano carenti in relazione alla qualità e al volume dei traffici.

Peraltro a seguito dell'espletamento di recenti concorsi, alla dogana di Ravenna si sono potuti assegnare 5 segretari e 2 ufficiali.

Si soggiunge che secondo le vigenti disposizioni del Regolamento doganale e del Regolamento di servizio per la Guardia di finanza il servizio di « visite approdi » deve essere di regola svolto dopo che le navi hanno preso gli ormeggi in banchina salvo specifiche deroghe come nel caso degli allibi (imbarco e sbarco di merci da e su chiatte per navi che non possono entrare in porto per insufficienza di fondale) e degli approdi alle piattaforme per lo scarico di prodotti petroliferi.

Si assicura comunque che le esigenze degli operatori sono tenute in debita considerazione dal competente comando della Guardia di finanza di Ravenna, che ha disposto, per far fronte al particolare servizio nel modo più celere possibile, la presenza in porto di più pattuglie nelle ore diurne e di una pattuglia nelle ore notturne.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

28 ottobre 1982

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno promuovere gli atti necessari per l'estensione

delle leggi 10 ottobre 1974, n. 496, e 21 dicembre 1977, n. 932, affinché gli appuntati dell'Arma dei carabinieri siano reintegrati nella posizione di sottufficiali, previo il giudizio di idoneità, quando hanno rivestito tali gradi nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane, come è avvenuto per i sottufficiali della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza in base alle leggi indicate.

(4 - 03046)

(6 luglio 1982)

RISPOSTA. — I ruoli dei Corpi della pubblica sicurezza e della guardia di finanza vennero a trovarsi, nell'immediato dopoguerra, in situazione precaria a seguito dell'incorporamento di personale delle più svariate provenienze (sottufficiali delle Forze armate, partigiani, personale della polizia Africa italiana, corpo della polizia ferroviaria della Sicilia, polizia della Venezia Giulia e del territorio libero di Trieste).

Con la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e 21 dicembre 1977, n. 932, richiamate nell'interrogazione cui si risponde, si è ritenuto di dover sanare gli inconvenienti derivanti da tali forme disorganiche di reclutamento.

Tale circostanza non ricorre per l'Arma dei carabinieri, i cui ruoli sono omogenei e a stabile caratterizzazione; essi sono peraltro disciplinati dalla specifica normativa contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, che prevede la possibilità di arruolamento ordinario anche del personale in congedo appartenente alle Forze armate, previa rinuncia al grado rivestito, secondo un criterio di libera scelta.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità, né l'opportunità, di addivenire all'estensione auspicata dall'onorevole interrogante, atteso anche che essa determinerebbe ingiustificate turbative nei ruoli normali dei sottufficiali dei carabinieri e inevitabili rivendicazioni da parte di altre categorie di militari in analoghe condizioni, già in congedo.

Il Ministro della difesa

LAGORIO

5 novembre 1982

BONAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla risposta del 6 agosto 1982 (rel. parl. n. 777/321/L/5) all'interrogazione n. 4 - 02791, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le fonti delle notizie fornite con la risposta sopra richiamata, quando la vicenda a cui si riferiscono è oggetto di procedimento penale ancora in istruttoria;

se risulti che il maresciallo Rolando Balugani abbia informato gli organi inquirenti « della sospettata presenza del latitante Paolo Bellini, *alias* Roberto da Silva, in un albergo nelle vicinanze della stazione centrale di Bologna il giorno del noto attentato dinamitardo », presenza che il Ministro asserisce possa avere appresa o nel corso delle indagini relative ad un'imputazione di omicidio premeditato o di quelle effettuate essendo stato inviato il 3 agosto 1980 « in missione alla questura di Bologna ove si trattene alcuni giorni per collaborare alle indagini sulla strage »;

se il Ministro non ritenga che, in ogni caso, la notizia fosse coperta dal segreto istruttorio perchè attinente al procedimento penale contro i responsabili, non ancora individuati, della strage della stazione di Bologna;

in quali altri casi, in applicazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sia stata disposta la riammissione in servizio di un agente di pubblica sicurezza sospeso cautelativamente a seguito di emissione di mandato di cattura;

se sia vero che nei confronti del Balugani sono pendenti altri tre procedimenti penali;

se non ritenga che, nel caso specifico, sarebbe stato opportuno attendere, per decidere l'eventuale riammissione in servizio, la conclusione dell'istruttoria nel procedimento penale in corso avanti il tribunale di Reggio Emilia contro il maresciallo Rolando Balugani per violazione del segreto di ufficio;

se, infine, risulti al Ministro che « l'interessato afferma senza mezzi termini che la sua riammissione è frutto di forti raccomandazioni », come si legge in una lettera

alla stampa del maresciallo Mario Lubello, in servizio presso la questura di Reggio Emilia.

(4 - 03145)

(2 settembre 1982)

RISPOSTA. — Le indicazioni, fornite con la risposta alla precedente interrogazione n. 4 - 02791, circa l'occasione in cui il maresciallo della polizia di Stato Rolando Balugani, in servizio presso la questura di Reggio Emilia, può essere venuto a conoscenza della « sospettata presenza del latitante Paolo Bellini in un albergo nelle vicinanze della stazione centrale di Bologna il giorno del noto attentato dinamitardo », sono state desunte dai rapporti dei competenti organi di polizia.

Risulta, infatti, che il Balugani, — inviato in missione a Bologna per collaborare nelle indagini sulla strage — ebbe ad esprimere, sia alla questura di Bologna che a quella di Reggio Emilia, sospetti su presunti estremisti di destra, tra cui il Bellini.

Nè ciò può considerarsi come rivelazione di un segreto istruttorio, in quanto la notizia su detta circostanza non attiene al merito dei fatti per i quali si procede, a carico di ignoti, per il reato di strage.

Peraltro, già in epoca anteriore alla data in cui il maresciallo avrebbe fornito le asserite rivelazioni ad un cronista del quotidiano « La Gazzetta di Reggio » — per le quali il Balugani è imputato di violazione del segreto d'ufficio — il « Resto del Carlino » di Reggio Emilia pubblicava, il 23 febbraio 1982, un articolo sulle vicende del Bellini, in cui si legge: « Gli inquirenti ritengono poi che il giovane neofascista abbia soggiornato per qualche tempo a Bologna nel corso del 1980. Stanno cercando di appurare se quelle che per ora sono ipotesi possano avere riscontri oggettivi. Soprattutto vogliono sapere qual è stato il periodo che il Bellini avrebbe trascorso nel capoluogo emiliano nell'anno della tragica esplosione del 2 agosto della stazione ».

Circa gli altri quesiti posti dall'onorevole interrogante, si riferisce che i casi in cui è stata disposta la revoca del provvedimento

di sospensione cautelare dal servizio, in pendenza di procedimento penale, sono stati finora otto (compreso quello del Balugani).

Si tratta di casi in cui l'adozione del provvedimento di sospensione era facoltativa, non essendo gli interessati imputati di uno dei delitti, che — ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 — comportano, in caso di condanna, la destituzione di diritto.

La revoca del provvedimento di sospensione per il maresciallo Balugani è stata disposta, ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737, su proposta motivata del questore di Reggio Emilia, tenuto conto unicamente dei suoi ottimi precedenti di carriera, avendo egli ottenuto, nell'assolvimento dei compiti di istituto, positivi risultati.

Tale giudizio non può essere infirmato dalla pendenza, a suo carico, in fase istruttoria, di altri tre procedimenti penali, aperti a seguito di denunce sporte ai competenti organi giudiziari per reati che si assumono commessi durante l'espletamento del servizio.

È noto, infatti, che nei confronti degli investigatori, specie nel caso in cui essi si dimostrino particolarmente efficienti, vengono con una certa facilità presentate denunce di abusi, ed è, pertanto, opportuno che sulla loro fondatezza si pronunci l'autorità giudiziaria prima di formulare un qualsiasi giudizio negativo sugli accusati.

Il Ministro dell'interno

ROGNONI

3 novembre 1982

CIOCE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Durante il mese di agosto 1981 si verificarono nella città di Bartetta alcuni spiacevoli episodi legati all'ormai nota crisi vitivinicola esistente nel nostro Paese, e particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia, episodi che sfociarono in fatti di rabbia e di violenza per i quali vi furono numerosi arresti da parte delle forze di polizia.

Mercè l'intervento della Regione Puglia si riusciva a calmare momentaneamente gli animi, disponendo l'invio del prodotto invenduto alla distillazione agevolata sulla base del prezzo fissato dalla CEE. Sta di fatto che, pur essendo stato consegnato da parte degli agricoltori il prodotto all'ente di sviluppo pugliese in epoca ormai lontana, l'AIMA non ha ancora provveduto al relativo pagamento, ciò che ha inasprito ulteriormente e giustamente l'animo degli agricoltori che, dopo un anno di lavoro duro, non riescono ad incassare quanto loro spetta.

L'interrogante paventa il ripetersi di manifestazioni di protesta, con gravi ripercussioni sulla tranquillità economica e sociale della città di Barletta, questa volta provocate da inspiegabili, quanto deprecabili, ritardi burocratici che danneggiano fortemente gli operatori agricoli.

L'interrogante chiede, pertanto, l'immediato intervento del Governo onde evitare che, ancora una volta, nella città di Barletta abbiano a verificarsi gravi turbative dell'ordine pubblico.

(4-02720)

(3 marzo 1982)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una parte del vino proveniente dalle uve da tavola prodotte in Puglia e rimaste invendute fu avviata alla distillazione nella vendemmia 1981 a norma del regolamento comunitario n. 2110 del 22 luglio 1981, a cura della Centrale cantine della riforma fondiaria di Puglia.

Detta Centrale non ha potuto corrispondere gli acconti ai produttori, a causa delle difficoltà incontrate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo presso il Banco di Napoli, che doveva autorizzare un'anticipazione di cassa per far fronte all'onere relativo agli acconti.

Soltanto nel mese di dicembre 1981 la Centrale cantine ha potuto corrispondere un acconto dell'80 per cento.

Le operazioni di distillazione sono state ultimate nello scorso mese di agosto e l'AIMA, in data 12 ottobre 1982, ha liquidato

l'importo relativo all'acquisto dell'alcool prodotto dalla Centrale cantine, per un totale di lire 3.503.932.639, comprensivo di lire 534.498.350 di IVA.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BARTOLOMEI

8 novembre 1982

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che il nono comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 27, subordina il conferimento delle assegnazioni provvisorie del personale di ruolo con « sede definitiva » a quello senza « sede definitiva » e addirittura all'eventuale personale docente non di ruolo, ancorchè non licenziabili, in servizio nella provincia;

visto che l'applicazione di tale normativa crea di fatto disparità di trattamento, anzi palese ingiustizia nei confronti del personale insegnante già in godimento della assunzione provvisoria da diversi anni,

l'interrogante chiede di conoscere se, per riparare alla « distrazione » del legislatore, il Ministro non intenda dare precedenza alle assegnazioni provvisorie del personale di ruolo con « sede definitiva » anche per l'anno scolastico 1982-83 in attesa di un provvedimento di legge di sanatoria.

(4-03161)

(10 settembre 1982)

RISPOSTA. — Non si ritiene che, ai fini delle assegnazioni provvisorie, la normativa introdotta con l'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270, abbia inteso privilegiare i docenti privi di sede definitiva, rispetto a quelli che tale sede hanno invece già conseguito.

Posto, infatti, che le assegnazioni provvisorie di sede « sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico », così come stabilito dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la suindicata, più recente normativa ha semplicemente precisato in quali circostanze i posti provvisoriamente scoperti siano da ritenere effet-

tivamente disponibili, chiarendo in sostanza che tali potranno considerarsi soltanto quelle cattedre le quali risulteranno vacanti al termine delle varie operazioni di utilizzazione e sistemazione; dette operazioni concernono, ovviamente, sia i docenti perdenti posto, totalmente o parzialmente, sia coloro che, pur essendo di ruolo, non abbiano ancora una sede definitiva.

Peraltro, ove così non fosse e si volessero considerare disponibili per le assegnazioni provvisorie tutte le cattedre prive di un titolare con sede definitiva, potrebbe accadere che in qualche provincia le cattedre vacanti sarebbero coperte da docenti provenienti da altre province, mentre i locali, pur percependo regolarmente gli emolumenti, verrebbero tenuti a disposizione, con indubbio danno all'erario dello Stato.

Quanto sopra non esclude che il Ministero non si renda conto dei disagi, che l'applicazione dell'attuale normativa può comportare nei confronti di alcuni docenti di ruolo, da tempo in attesa di trasferimento in altra sede; è noto, tuttavia, che eventuali correttivi, che dovrebbero in ogni caso contemperare le diverse esigenze, non si rendono possibili con semplice provvedimento amministrativo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

3 novembre 1982

DEL PONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende promuovere per fronteggiare la situazione, grave soprattutto ai fini della sicurezza della circolazione stradale, determinatasi a Domodossola e nelle valli ossolane a causa delle inadempienze dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Novara, in materia di controlli tecnici dei veicoli.

Infatti, nonostante che le disposizioni del Ministero parlino di sedute operative « da tenersi tenendo presenti le esigenze e le situazioni locali », da oltre 5 anni non si effettuano più a Domodossola le revisioni, motivando il mancato servizio con argomenta-

zioni pretestuose e pretendendo che conducenti di auto e di veicoli industriali si rechino a Novara per prenotare ed effettuare i controlli — che spesso, tra l'altro, alle date fissate vengono rinviati — compiendo dai 90 ai 140 chilometri ad andare ed altrettanti per tornare in sede, percorrendo strade intasate, tortuose e pericolose.

Peraltro, vengono invece regolarmente effettuate periodicamente a Domodossola le sedute di esami per il conseguimento della patente di guida, con personale dell'Ufficio MCTC inviato da Novara.

Il risultato di tale atteggiamento è che nell'Ossola circolano attualmente 1.800 veicoli industriali che non sono stati sottoposti a controllo nonostante l'obbligo della revisione annuale ed alla fine del 1982, se non si provvederà, circoleranno 6.000 vetture immatricolate entro il 1970 per le quali l'obbligo del controllo tecnico scade entro il corrente anno.

Motivo di meraviglia è, inoltre, la constatazione che l'Ufficio provinciale MCTC non privilegia i preminenti adempimenti tecnici d'istituto concernenti la sicurezza dei veicoli rispetto alle altre attività di carattere amministrativo e burocratico, che risultano essere svolte con regolarità dal predetto Ufficio.

(4 - 02739)

(11 marzo 1982)

RISPOSTA. — La carenza di personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la graduale istituzione nei capoluoghi di provincia di attrezzate stazioni di controllo hanno indotto la predetta amministrazione ad abolire, pressochè integralmente, le sedute esterne per la revisione tecnica di veicoli ed a concentrare presso le stazioni medesime le operazioni di collaudo nel comprensorio provinciale; infatti gli accertamenti tecnici effettuati con specifici strumenti di controllo offrono maggiore affidamento e garanzie in ordine alla sicurezza della circolazione.

Pertanto, le sedute a Domodossola non vengono più effettuate con periodicità prestabilita, anche se l'Ufficio provinciale MCTC di Novara, compatibilmente con la propria

disponibilità di personale, non si è rifiutato, su richiesta del comune di Domodossola, di svolgere sedute locali straordinarie, onde soddisfare più convenientemente le esigenze dell'utenza.

Il problema, comunque, verrà quanto prima riesaminato nel quadro della riorganizzazione degli Uffici provinciali della MCTC, a seguito sia della realizzazione, anche in altri centri, di attrezzate stazioni di controllo, sia soprattutto dell'incremento di personale in corso di attuazione a seguito della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

2 novembre 1982

GIOVANNETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative siano state avviate — d'intesa con la Regione sarda — per accertare i danni provocati dai nubifragi e dalle alluvioni che hanno colpito la Sardegna meridionale e sud-occidentale nel corrente mese di settembre 1982.

(4 - 03181)

(16 settembre 1982)

RISPOSTA. — Come è noto, gli interventi pubblici per sovvenire ai danni causati all'agricoltura da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche sono ora disciplinati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

A norma dell'articolo 4 di detta legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti calamitosi, dichiara l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi della lettera a) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo che la regione interessata ne ha fatto formale richiesta.

Per quanto riguarda i danni causati alla agricoltura della Sardegna meridionale e sud-occidentale dai nubifragi e dalle alluvioni dello scorso mese di settembre, si assicura che il Ministero, non appena in possesso della richiesta della regione, accompagnata

dalle necessarie relazioni tecniche sulla natura e l'entità dei danni stessi, nonché sulla loro dislocazione territoriale, provvederà con la massima sollecitudine all'adozione del decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dei predetti eventi calamitosi, al fine di consentire alle aziende agricole danneggiate di avvalersi nel più breve tempo possibile delle provvidenze previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

8 novembre 1982

GRAZIOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere se sia stata valutata la situazione creatasi in vaste zone delle province di Mantova, Cremona, Brescia e Verona in seguito al nubifragio del 13 giugno 1982. Gravi sono i danni in un momento di piena maturità di talune colture e di avanzata maturazione di molte altre.

In particolare, il disastro ha determinato perdite già assai alte, le quali tuttavia si riveleranno anche più intense se si tiene conto della natura delle zone colpite, caratterizzate da aziende ad altissimi investimenti.

Gravi risulteranno pertanto i danni anche per il settore zootecnico.

Si chiede quindi che vengano predisposti interventi adeguati ad un evento veramente eccezionale per violenza e vastità.

Si chiede, inoltre, rapidità nella delimitazione delle zone e nella fase successiva degli interventi, troppo spesso caratterizzati da eccessivi ritardi, ritenendo necessario rivedere radicalmente le procedure attraverso le quali si determinano gli interventi stessi, non potendosi tollerare che danni derivanti da calamità atmosferiche accadute nel 1978 debbano ancora essere liquidati.

Si chiede, infine, al Ministro dell'interno se sia a conoscenza dei danni subiti da edifici pubblici nel mantovano e abbia allo scopo predisposto opportuni interventi a favore dei comuni colpiti da violenti nubifragi.

(4 - 03011)

(22 giugno 1982)

GRAZIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se siano stati valutati i vari aspetti dei danni arrecati dal nubifragio che il 13 giugno 1982 si è abbattuto su vaste zone della provincia di Mantova, Cremona, Brescia e Verona.

(4 - 03012)

(22 giugno 1982)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi nel settore agricolo delle zone delle province di Mantova, Cremona e Brescia, colpite dal nubifragio del 13 giugno 1982, è stata debitamente valutata dal Ministero, il quale, non appena in possesso e in accoglimento integrale delle motivate richieste della regione Lombardia, ha adottato in merito il decreto del 6 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 1° ottobre successivo.

Con tale decreto, infatti, è stata dichiarata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità, fra gli altri eventi atmosferici avversi via via segnalati dalla regione, anche del nubifragio verificatosi il 13 giugno 1982 nel territorio di numerosi comuni delle province di Brescia, Cremona e Mantova.

Come è noto, a seguito di tale decreto, dovrà ora la regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge n. 590 del 1981, nonché all'attuazione degli interventi successivi.

Questo Ministero non può che convenire sulla necessità, prospettata dall'onorevole interrogante, che tali adempimenti, di competenza della regione, siano svolti nel più breve tempo possibile, al fine di assicurare il rapido ripristino dell'efficienza produttiva e la continuità dell'esercizio agricolo delle aziende danneggiate.

Per quanto riguarda la provincia di Verona, si precisa che la regione Veneto ha finora fatto pervenire richieste di dichiarazione del carattere di eccezionalità del nubifragio di cui si tratta, accompagnate dalle

necessarie relazioni tecniche sulla natura e l'entità dei danni causati alle colture agricole, soltanto per le province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. Il Ministero ha già all'esame detta richiesta e, non appena in possesso anche di quelle riguardanti la provincia di Verona e già preannunciate nelle vie brevi, provvederà senza indugio all'emissione del relativo decreto.

Per quel che concerne i danni subiti da edifici pubblici nel mantovano, la prefettura di Mantova ha comunicato che sono stati colpiti quattro edifici scolastici, un edificio monumentale, un edificio adibito ad uffici e abitazioni e una struttura agricola, il tutto di proprietà dell'amministrazione provinciale per un valore di 236 milioni di lire circa; mentre il comune di Mantova è stato danneggiato nel Palazzetto dello Sport e in una palestra (che è stata scopercchiata) per un ammontare di 496 milioni di lire, riconosciuto dall'ufficio regionale del genio civile. Nessuna comunicazione di danni a carico di pubblici edifici è pervenuta alla prefettura dagli altri comuni della provincia.

Il Ministero dell'interno, nel trasmettere il rapporto della prefettura, ha precisato di non avere ricevuto richieste di interventi finanziari per il primo soccorso alle popolazioni residenti nei luoghi danneggiati dal nubifragio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

8 novembre 1982

GUERRINI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Premesso:

che il manovale Principini Lamberto, matricola 836049, è in servizio temporaneo alla stazione di Loreto (Ancona), proveniente da Roseto degli Abruzzi;

che il Principini, parzialmente inidoneo, è stato trasferito per motivi di salute, fin dal 20 dicembre 1978, a Loreto, dove non esistono posti per inidonei;

che la FIST-CGIL abruzzese ha chiesto chiarimenti all'Ufficio movimento compartimentale di Ancona senza ottenere alcuna risposta,

l'interrogante chiede di conoscere il metodo e le ragioni di merito che hanno determinato questo trasferimento.

(4 - 01152)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA. — Il manovale della stazione di Roseto degli Abruzzi Principini Lamberto, riconosciuto dai sanitari dell'Azienda temporaneamente inadoneo alle complete mansioni del proprio profilo professionale a seguito di infortunio sul lavoro, venne trasferito, con decorrenza 20 novembre 1978, in via provvisoria, alla stazione di Loreto, località ove risiedeva con la sua famiglia.

In tale impianto, pur in mancanza di posto di pianta per agente inadoneo, il Principini venne utilizzato in attribuzioni compatibili con la sua minorazione fisica per consentire di fronteggiare maggiori impegni di servizio e di sostituire colleghi assenti.

In data 25 luglio 1979 venne emesso nei suoi confronti giudizio definitivo di idoneità a mansioni ridotte e, in relazione a tale giudizio, la competente commissione tecnico-amministrativa del compartimento di Ancona, in data 12 maggio 1980, ne decise l'assegnazione definitiva alla stazione di Ancona centrale ove sono previsti posti per manovale inadoneo, regolarizzando così la posizione del Principini in relazione alla necessità di individuare una sua utilizzazione compatibile con l'organizzazione degli impianti e con la disciplina della materia.

Il Ministro dei trasporti

BALZAMO

2 novembre 1982

MITROTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'interno ed ai Ministri senza portafoglio per la protezione civile e per gli affari regionali.*

— Premesso:

che sul finire del mese di agosto 1982 diversi comuni della Puglia sono stati colpiti da un nubifragio e da una grandinata di inaudita violenza;

che a seguito di tali calamità risultano semidistrutte alcune strade rurali, mentre

le colture hanno subito danni ingenti (nel barese i primi danni stimati ammontano a circa 30 miliardi),

l'interrogante chiede di conoscere le risultanze degli accertamenti disposti, nonché i provvedimenti adottandi a sollievo delle popolazioni e dei ceti produttivi tanto duramente colpiti.

(4 - 03188)

(17 settembre 1982)

RISPOSTA. — Come è noto, ai termini dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti calamitosi, dichiara l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo che la regione interessata ne ha fatto formale richiesta.

Per quanto riguarda i danni causati dal nubifragio e dalla grandine segnalati dall'onorevole interrogante, si assicura che il Ministero, non appena in possesso della richiesta della regione Puglia, accompagnata dalle necessarie relazioni tecniche sulla natura e l'entità dei danni stessi, nonché sulla loro dislocazione, provvederà senza indugio all'adozione del decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dei predetti eventi calamitosi, al fine di consentire alle aziende agricole danneggiate, che ne faranno domanda ai competenti organi regionali, di avvalersi, nel più breve tempo possibile, delle provvidenze previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Come è altresì noto, a seguito di tale decreto, spetterà poi alla regione, ai sensi del richiamato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze, previste dalla legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BARTOLOMEI

8 novembre 1982

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire nei confronti del sindaco di Arena, in provincia di Catanzaro, perchè provveda a rilasciare ai consiglieri comunali di minoranza, che ne hanno fatto richiesta ben due mesi fa, copia di 45 deliberazioni assunte dalla Giunta municipale con i poteri del Consiglio.

(4-02408)

(24 novembre 1981)

RISPOSTA. — La richiesta di copia di 45 deliberazioni della giunta municipale di Arena, cui si riferisce l'onorevole interrogante, fu fatta, in data 8 ottobre 1981, dal consigliere di minoranza Michele Pagano, che intendeva disporre dei predetti atti prima della seduta del consiglio comunale, fissata per il successivo 10 ottobre 1981, all'ordine del giorno della quale era iscritta la relativa ratifica.

Atteso l'elevato numero delle copie da riprodurre e data la brevità del tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella della seduta consiliare, gli uffici comunali non furono in grado di provvedere tempestivamente.

Peraltro, in sede di ratifica, la minoranza consiliare ha potuto ugualmente far valere il proprio parere, tanto che sette delle anzidette deliberazioni, alle quali la minoranza stessa si era opposta, non furono ratificate.

Successivamente tutte le copie richieste sono state messe a disposizione del consigliere Pagano, ma non risulta che egli le abbia ritirate.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

3 novembre 1982

ORIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali studi siano stati eseguiti e quali provvedimenti siano stati presi per la ristrutturazione dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, cui più volte fonti ufficiali e stampa hanno fatto cenno, intesa a trasformarlo in un moderno stabilimento con prevalenti compiti di progettazione, di sperimentazione, di controllo dei

lavori affidati a ditte esterne, di collaudo e di pronto intervento volto a garantire la prontezza operativa delle unità navali.

(4-02621)

(3 febbraio 1982)

RISPOSTA. — Per riportare ad un sufficiente grado di efficienza gli stabilimenti e arsenali militari, compreso l'arsenale di La Spezia, la Difesa ha elaborato un provvedimento legislativo per la ristrutturazione dell'intera area industriale. Tale provvedimento non ha ancora avuto il concerto interministeriale perchè viene rilevato che i fondi occorrenti per la ristrutturazione non sono al momento reperibili.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

5 novembre 1982

PINNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuna una iniziativa da parte del suo Ministero per organizzare un ciclo di conferenze a livello scolastico da parte degli astronomi degli osservatori statali da tenersi in Sardegna, o quanto meno se non ritenga di autorizzare le associazioni degli astrofili bolognesi a svolgere cicli di conferenze a carattere didattico.

(4-03119)

(3 agosto 1982)

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero deve anzitutto preoccuparsi che le varie iniziative, di volta in volta proposte nei riguardi della scuola, anche se di valido contenuto culturale — qual è indubbiamente quella suggerita dall'onorevole interrogante — non abbiano ad interferire con la normale attività didattica che occorre portare a termine, com'è noto, nel rispetto dei programmi e dei limiti temporali rigorosamente stabiliti dalla normativa vigente.

Nell'osservanza, pertanto, di tale normativa, questa amministrazione non sarebbe contraria all'organizzazione di conferenze a livello scolastico, da tenersi eventualmente in Sardegna a cura degli astronomi degli osservatori universitari, semprechè le rela-

tive proposte fossero deliberate dai singoli consigli d'istituto, nell'ambito delle attribuzioni agli stessi devolute ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Resta, ovviamente, inteso che i docenti degli osservatori astronomici potranno poi essere chiamati a svolgere i cicli di conferenze, eventualmente programmati, previa autorizzazione dei competenti organi accademici.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

3 novembre 1982

POZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le modalità del tragico incidente verificatosi alle ore 7 di mercoledì 7 aprile 1982 nella caserma del battaglione logistico taurinense a Rivoli, in provincia di Torino, e, più esattamente, nel distaccamento di San Bernardino di Trana, incidente che ha causato la morte di una giovane recluta e il ferimento di numerosi militari di truppa.

Tale incidente, che ha provocato profonda emozione fra i giovani militari, si è verificato mentre un reparto schierato su tre file si trovava in procinto di iniziare le esercitazioni del mattino.

Uno degli autocarri adibiti alla scuola guida, a causa della difettosa messa in moto, veniva avviato a spinta su una pendenza prospiciente lo schieramento del reparto.

Avendo l'autista dell'automezzo perduto il controllo del pesante veicolo, questi investiva il reparto provocando la morte di uno dei giovani e il ferimento di numerosi altri.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

se le autorità responsabili confermano che la Compagnia di scuola guida viene addestrata con automezzi modello c.m. 52, vecchi di 30 anni, privi di doppi comandi e soggetti ad avarie frequenti e pericolose;

quali provvedimenti sono stati presi per eliminare dal parco macchine del battaglione logistico taurinense automezzi così pericolosi ed obsoleti, procedendo contestualmente ad un accertamento delle condizioni inammissibili di addestramento alla guida,

approssimative e rischiose per l'incolumità dei militari assegnati al reparto.

(4 - 02844)

(16 aprile 1982)

RISPOSTA. — Il caporale Giuseppe Caveglia ricevette l'ordine, dal proprio comandante di plotone, di effettuare la manutenzione ordinaria di un ACM/52. Dopo aver cercato invano di metterlo in moto agendo sull'avviamento elettronico, egli chiese ad alcuni commilitoni di spingerlo per portarlo all'esterno dell'autorimessa in cui si trovava; l'automezzo si mise in moto quasi subito e, guidato dal militare, percorse la strada in discesa fino al piazzale della bandiera. Giunto nei pressi di un plotone allievi conduttori che ivi sostava in attesa di iniziare le lezioni di guida, il Caveglia cercò di bloccare l'automezzo agendo — a suo dire — sul freno di servizio, ma una presumibile errata manovra e una successiva improvvisa crisi emotiva gli impedirono di agire sul freno di stazionamento e/o su quello motore, talchè l'ACM proseguì la sua corsa e, investendo da tergo l'ala destra del plotone, provocò la morte dell'alpino Claudio Renzi e il ferimento di quattro suoi commilitoni.

L'ACM/52 è un tipo di autoveicolo prodotto nel 1976 con un numero globale di chilometri percorsi pari a 20.305 e, pur essendo in via di sostituzione, è da ritenere tecnicamente ancora valido e non può essere considerato obsoleto.

In particolare, quello che ha provocato l'incidente e che peraltro non era adibito allo svolgimento delle lezioni di scuola guida è appena ad un quinto della sua vita teorica media ed era stato sottoposto a tutte le normali periodiche manutenzioni; l'ultimo « controllo di affidabilità » era stato effettuato il 28 aprile 1980 con una percorrenza totale di chilometri 14.297.

Sull'accaduto è tuttora in corso la procedura di accertamento delle responsabilità da parte dell'autorità inquirente.

Il Ministro della difesa

LAGORIO

5 novembre 1982

RIGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del grave malcontento suscitato nella popolazione scolastica e nelle relative famiglie dalla circolare ministeriale n. 6919 del 12 febbraio 1982, avente per oggetto: « abolizione esami diploma di educazione musicale - ramo didattico »;

se non ritiene, pertanto, di dover revocare detta circolare e tranquillizzare i candidati che dopo anni di studi vedono vanificata la legittima aspirazione al conseguimento del diploma, tenuto anche conto degli enormi sacrifici, sia di studio che economici, sopportati.

(4 - 02926)

(25 maggio 1982)

RISPOSTA. — Si premette che l'ordinanza ministeriale n. 6919 del 12 febbraio 1982, concernente, tra l'altro, scrutini ed esami nelle accademie di belle arti, nei conservatori di musica e negli istituti musicali paraggiati per l'anno scolastico 1981-82, non ha affatto previsto l'abolizione degli esami di diploma di canto didattico, ma ha soltanto disposto che i candidati privatisti dei vari corsi di conservatorio potessero essere ammessi a sostenere i relativi esami unicamente presso gli istituti, nel cui organico fossero previsti e funzionassero, con autorizzazione ministeriale, insegnamenti corrispondenti.

In applicazione della suddetta ordinanza, il conservatorio di musica di Palermo non avrebbe potuto accettare domande di candidati privatisti per gli esami di canto — ramo didattico — tenuto conto che nell'organico di quell'istituto non è prevista la corrispondente cattedra.

Stante, tuttavia, la situazione di fatto determinatasi a seguito del comportamento della direzione del predetto conservatorio — la quale aveva ritenuto di accettare ben 103 domande di candidati privatisti agli esami di diploma della disciplina in parola — questo Ministero, nell'intento di evitare particolari disagi ai candidati in presumibile buona fede (che altrimenti avrebbero dovuto essere dirottati presso altri istituti), ha autorizzato, con provvedimento

n. 10463 del 16 giugno 1982, che gli esami stessi fossero effettuati logisticamente presso il conservatorio di Palermo, ma con una commissione di docenti del conservatorio di musica di Bari, nel cui organico è appunto prevista la cattedra di canto didattico.

Il Ministro della pubblica istruzione

BODRATO

28 ottobre 1982

SASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quante sono e quando vengono esaminate le domande relative all'utilizzo per servizi civili degli obiettori di coscienza, come è stato sollecitato ripetutamente dal comune di Vercelli;

se la convenzione del comune di Vercelli con il Ministero, che prevede l'utilizzo di 4 unità — delle quali attualmente una sola è in servizio e sta terminando il suo normale periodo — può essere pienamente attuata, permettendo al comune di far fronte alle sue esigenze nei confronti dei cittadini interessati.

(4 - 03084)

(21 luglio 1982)

RISPOSTA. — Premesso che al comune di Vercelli sono stati distaccati, per la prestazione del servizio civile sostitutivo, due obiettori di coscienza, si fa presente che finora non si è reso possibile dare completa attuazione alla convenzione stipulata da detto comune — convenzione che prevede l'utilizzazione di massimo quattro obiettori di coscienza — in quanto il medesimo ha formulato proposte nominative per il distacco di giovani che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Il Ministro della difesa

LAGORIO

5 novembre 1982

SASSONE, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI, CHIELLI, MIRAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per cono-

scere a che punto sono gli adempimenti previsti dalla recente legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari, e in particolare:

quante sono le Commissioni provinciali che sono state costituite per la definizione delle tabelle dell'equo canone, riguardanti le diverse zone agrarie;

quante sono le Commissioni provinciali delle regioni colpite dalla siccità, dai nubifragi e dalle grandinate durante l'attuale annata agraria, che hanno deliberato la riduzione degli affitti in riferimento ai danni subiti nelle zone delimitate.

Gli interroganti fanno rilevare l'esigenza di una iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle regioni per una verifica dello stato complessivo di attuazione della legge sui patti agrari, affinché gli interessati possano conoscere le condizioni esistenti per la nuova annata agraria che inizia a San Martino, l'11 novembre prossimo.

(4 - 03223)

(30 settembre 1982)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, della legge 3 marzo 1982, n. 203, entrata in vigore il 6 maggio successivo, ha riunito più volte la commissione tecnica centrale di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che, avvalendosi anche del lavoro svolto da alcuni suoi membri in apposito gruppo di lavoro, ha delineato la proposta dei particolari criteri che dovranno essere impartiti alle commissioni tecniche provinciali, competenti ai fini della determinazione delle tabelle per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il triennio 1982-83, 1983-84, 1984-85, tabelle necessarie in ogni provincia per il calcolo del relativo canone.

Conseguentemente, la stessa commissione tecnica centrale ha già provveduto a far conoscere la proposta dei criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale dei fondi rustici, inviandola, allegata alla nota del 5 agosto 1982,

n. 117907, direttamente alle tre associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, affinché esse esprimano il proprio avviso in merito.

Per quanto concerne il numero delle commissioni tecniche provinciali già costituite, si precisa che la regione Lombardia e quella autonoma della Valle d'Aosta hanno comunicato a questo Ministero la costituzione e composizione di dieci commissioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 203 del 1982, che, al terzo comma, affida la nomina dei componenti delle commissioni stesse ai presidenti delle giunte regionali. A tale riguardo, le regioni, con la nota del 19 luglio 1982, n. 117791, trasmessa ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano tramite i rispettivi commissari del Governo, sono state invitate a comunicare sollecitamente al Ministero i decreti di costituzione delle commissioni medesime.

Le regioni saranno ancora sollecitate a provvedere nel più breve tempo possibile a costituire le commissioni di cui trattasi e, in caso di ulteriore ritardo o di mancata costituzione, il Ministero potrà ad esse sostituirsi, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 11.

Nessuna commissione tecnica provinciale ha finora deliberato in ordine alla percentuale di riduzione dei canoni per i danni subiti nelle zone delimitate a causa di avversità atmosferiche o calamità naturali, a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Si assicura, infine, che il Ministero non mancherà di considerare attentamente l'esigenza di una iniziativa propria e delle regioni per una verifica dello stato complessivo di attuazione della legge sui patti agrari, promuovendo incontri con i rappresentanti dei competenti organi regionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

8 novembre 1982